

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ("Gazzetta ufficiale" n. 302 del 30.12.2009 – supplemento ordinario n. 243).

Entrata in vigore della Legge: 01.01.2010.

Elenco aggiornamenti dell'atto:

-il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ("Gazzetta ufficiale" n. 302 del 30.12.2009), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ("Gazzetta ufficiale" n. 48 del 27.02.2010 – supplemento ordinario n. 39), ha disposto (con l'articolo 1, comma 23-bis, lettere a, b, c e d) la modifica dell'articolo 2, comma 222; (con l'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies) la modifica della lettera b dell'articolo 2, comma 212; (con l'articolo 1, comma 23-vicies) la modifica dell'articolo 2, comma 89; (con l'articolo 1, comma 23-ter) la modifica dell'Allegato 1; (con l'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a e b) la modifica dell'articolo 2, comma 62; (con l'articolo 10-sexies, comma 3) la modifica dell'articolo 2, comma 61; (con l'articolo 7, comma 5-ter) la modifica dell'articolo 2, comma 239;

-... (omissis) ...

**Legge 23 dicembre 2009, n. 191,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)**

-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

...(omissis)...

Articolo 2.

(Disposizioni diverse)

...(omissis)...

250. Le risorse, come integrate dal Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di

euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

...(omissis)...

253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Elenco 1

(articolo 2, comma 250)

(importi in milioni di euro)

| INTERVENTO | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|------------|------------|
| ...(omissis)... | | | |
| Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni: -articolo 1 della Legge 23 settembre 1993, n. 379; -articolo 3 della Legge 12 gennaio 1996, n. 24; -articolo 1 della Legge 28 agosto 1997, n. 284; -articolo 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 282; -articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407; -articolo 3 della Legge 25 novembre 1999, n. 452; -articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72; -articolo 1 della Legge 13 novembre 2002, n. 260; -Legge 31 gennaio 1994, n. 93; -Legge 21 marzo 2011, n. 73; (*) -... (omissis)... | 181 | 113 | 60 |
| TOTALE | 2.214 | 213 | 160 |

(*) Aggiornamento

Il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'articolo 1, comma 23-ter) che:

“Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna «Intervento», dopo la voce «Legge 31 gennaio 1994, n. 93» sono inserite le seguenti:

«-Legge 21 marzo 2001, n. 73;

-Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

-articolo 1, comma 963, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-Legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004»”.